

Statuto Unione Territoriale Intercomunale del Natisone

Statût Union Teritoriâl Intercomunâl dal Nadison - Statut Medobčinske Teritorialne Unije Nadiže

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione e denominazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone

1. In attuazione della Legge Regionale FVG 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e la riallocazione di funzioni amministrative (di seguito sinteticamente indicata come LR FVG 26/2014), e per quanto compatibile dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita ex lege in data 15 aprile 2016 l'Unione denominata "Unione Territoriale Intercomunale del Natisone" (di seguito indicata sinteticamente come Unione o UTI del Natisone) con la partecipazione dei Comuni della Regione FVG di seguito indicati: Buttrio (Buri), Cividale del Friuli (Cividât, Sividât), Manzano (Manzan), Moimacco (Muimans), Premariacco (Premariâs), Prepotto (Prepot, Prapotno), Remanzacco (Remanzâs), San Giovanni al Natisone (San Zuan dal Nadison, San Zuan), Savogna (Sauodnja), Stregna (Sriednje).
2. L'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone è Ente Locale, dotato di personalità giuridica, avente natura di unione di Comuni, istituito dalla vigente normativa regionale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
3. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 32 del TUEL.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi l'Assemblea può con propria deliberazione istituire Subambiti.
6. Con Regolamento verrà disciplinato il funzionamento dei Subambiti.
7. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.
8. L'adesione formale all'UTI del Natisone di uno dei Comuni ricompresi nella delimitazione geografica dell'U.T.I. stessa, come definita dal Piano di riordino territoriale approvato dalla Giunta regionale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i., avviene mediante l'approvazione dello Statuto.

9. L'Assemblea con propria deliberazione provvede a stabilire i tempi di partecipazione dei Comuni nuovi aderenti ai servizi esercitati o gestiti dall'UTI del Natisone avuto riguardo allo stato organizzativo e funzionale dell'U.T.I. stessa.

Art. 2

Sedi

1. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Cividale del Friuli.
2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei Comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3

Elementi rappresentativi dell'Unione

1. L'Unione si identifica attraverso i seguenti elementi:
 - a) la denominazione ufficiale di "Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (Union Teritoriâl Intercomunâl dal Nadison, Medobčinske Teritorialne Unije Nadiže)" in alternativa è ammesso l'utilizzo della denominazione corrente "Unione del Natisone" oppure "U.T.I. del Natisone";
 - b) il proprio logo identificativo;
 - c) lo stemma da utilizzare sulla carta intestata dell'Unione e su altri documenti riferibili all'Unione, che rappresenta il nome dell'Unione con accanto il logo.
2. Il Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Unione. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, nei termini previsti dal regolamento.
3. La riproduzione e l'uso del nome, del logo identificativo e dello stemma dell'Unione è autorizzato dal Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza dell'Unione.

Art. 4

Finalità

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti, sovracomunali e di area vasta, nonché al fine di attuare lo sviluppo territoriale, economico e sociale, perseguendo finalità di efficienza ed efficacia. Ai fini di cui sopra essa rappresenta l'ambito ottimale individuato dalla normativa regionale, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione.
2. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:

- a) Pari opportunità per garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;
- b) efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
- c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;
- d) sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti;
- e) promuovere iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità, fatti salvi i principi e gli istituti attuativi del Servizio sociale dei Comuni;
- f) valorizzazione delle risorse umane del personale dipendente anche creando sinergie con realtà esterne pubblico-private;
- g) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera/transnazionale;
- h) l'Unione, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della medesima legge.
- i) L'Unione garantisce l'attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 15 dicembre 1999 n.482 recante "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Art. 5

Funzioni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita:
 - a) le funzioni comunali di cui ai successivi articoli 6 e 7;
 - b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici;
 - c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
 - d) le funzioni già esercitate dalla Comunità Montana Torre Natisone e Collio;
 - e) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati;
3. l'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali come segue:
 - a decorrere dal **1° LUGLIO 2016:**
 - 1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - 2) pianificazione di protezione civile;
 - 3) statistica;
 - 4) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.
 - a decorrere dal **1° GENNAIO 2017:**
 - 5) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio Sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della Legge Regionale n.6/2006;
 - 6) attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico.
 - entro il **31 DICEMBRE 2017:**
 - 7) polizia locale e polizia amministrativa locale.
 - a decorrere dal **1° GENNAIO 2018:**
 - 8) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - 9) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - 10) gestione dei servizi tributari.
2. I Comuni aderenti esercitano inoltre in forma associata le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 del presente Statuto e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.
3. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 7

Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, avvalendosi degli uffici dell'Unione, le funzioni comunali come segue:
 - **a decorrere dal 1° LUGLIO 2016:**
 - 1) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale.

- a decorrere dal 1° GENNAIO 2017 i Comuni possono avvalersi dell'Unione per esercitare in forma associata le seguenti funzioni:

- 2) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- 3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- entro il 31 maggio 2017 i Comuni possono avvalersi dell'Unione per esercitare la funzione:

- 4) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

- a decorrere dal 1° GENNAIO 2018 i Comuni possono avvalersi dell'Unione per esercitare in forma associata le seguenti funzioni:

- 5) opere pubbliche e procedure espropriative;
- 6) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- 7) Edilizia scolastica e servizi scolastici.

2. Gli organi dei Comuni aderenti all'Unione conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 8

Delega di funzioni comunali all'Unione

1. I Comuni possono delegare all'Unione altre funzioni per l'esercizio in forma associata. ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 6 e 7.

Art. 9

Standard comuni di funzionamento dei servizi

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo dei servizi sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nel territorio dell'Unione.
2. Nel percorso in direzione di cui al comma 1, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 10

Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni aderenti un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, l'informazione ed i collegamenti tra i Comuni aderenti e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita all'Ufficio di Presidenza dell'Unione.
3. Le comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Unione - informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie e quant'altro - avvengono, di norma, per via telematica.

Art. 11

Durata, recesso e scioglimento

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, co. 3 bis L.R. 26/2014.
3. Il recesso decorre dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento nei termini di cui all'articolo 15.

Art. 12

Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione con popolazione superiore a 5.000 abitanti può recedere unilateralmente, ai sensi della vigente normativa regionale, decorsi 10 anni dalla costituzione dell'Unione, mediante adozione di un atto di Consiglio, approvato a maggioranza assoluta.
2. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'interno dei Comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso. È fatta salva una eventuale diversa disciplina di legge e/o di contratto di lavoro.

Art. 13

Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti chiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata dall'Unione secondo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto.
3. Il recesso da una data funzione, può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
4. In caso di recesso da una o più funzioni, si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 14

Effetti adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni, il Direttore dell'Unione, ove presente altrimenti il Segretario Generale, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli.
2. In caso di recesso, salvo specifici accordi intercorsi tra il comune interessato e l'Unione, il comune recedente:
 - resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;
 - resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in maniera da garantire la continuità amministrativa.
4. Entro la data di decorrenza degli effetti del recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione restano obbligati, nei

confronti degli enti o soggetti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Restano altresì obbligati, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra i Comuni e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

6. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei Comuni aderenti, calcolata secondo i criteri determinati dall'Assemblea. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1. Qualora il bene sia collocato interamente sul territorio del Comune recedente a quest'ultimo è riconosciuto il diritto di richiedere il bene stesso, con le opportune compensazioni economiche purché lo stesso non sia funzionale all'espletamento di funzioni che rimangono in capo all'U.T.I..
7. Il piano di cui al comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante convenzione scritta tra le parti interessate.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Norme generali

Art. 15

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone:
 - a) L'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) L'Ufficio di Presidenza;
 - d) Il Collegio dei revisori.
2. Sono organi di governo dell'Unione quelli di cui al comma 1 lettere a), b) e c). Detti organi sono costituiti esclusivamente da sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente Statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere attribuiti

retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza spetta solo un rimborso in relazione a spese vive sostenute per l'espletamento della funzione/carica espletata/ricoperta, documentate e rendicontate secondo quanto previsto dal regolamento.
5. Chi riveste una carica negli organi di governo dell'Unione cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale, nazionale e dal presente Statuto.
6. Il Sindaco di ciascun comune aderente all'Unione è componente di diritto dell'Assemblea, per cui le dimissioni da componente di detto organismo sono prive di effetto. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea il Sindaco è sostituito volta per volta da un assessore a ciò delegato dal Sindaco stesso. In caso di incompatibilità prevista dalla vigente normativa statale la delega può essere conferita anche in via permanente. È esclusa la sub-delega.
7. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di Sindaco presso il comune comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

Art. 16

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Le incompatibilità dei componenti degli organi di governo sono determinate ed accertate secondo quanto previsto dal TUEL, dalla normativa regionale e nazionale, per quanto applicabili.
2. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade anche da tale carica.

Art. 17

Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.
2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Capo II

L'Assemblea dell'Unione, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Art. 18

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che assumono la

carica di componenti dell'Assemblea.

2. Il Sindaco quale rappresentante del comune aderente all'Unione esercita le sue funzioni a partire dalla seduta dell'Assemblea nella quale è stata accertata l'assenza di incompatibilità nei suoi confronti. La verifica dell'incompatibilità può avvenire anche in forma collettiva.
3. Se l'Assemblea dell'Unione è stata sciolta, i nuovi componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni dalla data di insediamento della nuova assemblea.
4. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
5. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti del presente Statuto, è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, fatte salve le diverse previsioni indicate nel presente Statuto.
6. Nelle more dell'approvazione del regolamento dell'Assemblea si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 19

Competenze dell'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita le competenze previste dalla legge al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
3. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
 - b) regolamenti;
 - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) Piano dell'Unione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso

- enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
 - m) atti in materia socio assistenziale e sanitaria previsti dalla legge regionale FVG 6/2006;
 - n) convenzioni con altri Enti locali;
 - o) partecipazione dell'ente locale a società di capitali.
4. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono con parere obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
 5. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 4 è ridotto a venti giorni.
 6. Le deliberazioni di cui al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20

Sistema di votazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti arrotondata all'unità superiore che rappresenti almeno il 65% della popolazione dell'U.T.I. .
2. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto ;
3. L'incremento del numero di voti previsto dalla normativa regionale in ordine al tasso di turisticità trova applicazione qualora si determinino le condizioni di cui all'art.13, co.3, della L.R. n.26/2014 e s.m.i. .
4. Il numero dei voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva alla costituzione dell'Unione, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente secondo quanto previsto dal comma 2 se più favorevole.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, arrotondata all'unità superiore, che rappresenti almeno il 65% della popolazione dell'U.T.I. .

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e, in mancanza, dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali.

Art. 21

Sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. Il Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti convoca la seduta di insediamento dell'Assemblea e la presiede fino all'elezione del Presidente che poi ne assume la presidenza.
2. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente con comunicazione indicante l'ordine del giorno.
3. La seduta può essere di carattere ordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
4. L'Assemblea si riunisce e delibera, di norma, presso la sede dell'Unione.
5. L'Assemblea può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
6. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto arrotondato all'unità superiore dei membri dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti qualora rientranti nelle competenze dell'Unione.
7. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai componenti dell'Assemblea sulle questioni sottoposte all'Assemblea stessa convocandola unitamente all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 22

Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 23

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti assegnati, arrotondati all'unità superiore che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'U.T.I. nella prima seduta dell'Assemblea.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto.
3. In particolare il Presidente dell'Unione:
 - a) nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarli;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza e ne dirige i lavori e le attività;
 - c) nomina il Direttore ove previsto e può revocarlo,
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici,
 - e) attribuisce gli incarichi dirigenziali,
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
 - h) nomina il Segretario dell'Unione;
 - i) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
 - j) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - k) vigila sull'osservanza degli indirizzi dell'Ufficio di presidenza per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea. In tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, diverso dal Presidente sfiduciato, il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti assegnati, arrotondati all'unità superiore, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'U.T.I. . La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea arrotondata all'unità superiore che rappresentino almeno un quinto della popolazione dell' U.T.I. e messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. La mozione, se è approvata, comporta la decadenza anche dell'Ufficio di Presidenza.
6. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, il Presidente decade dall'incarico. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.
In caso di assenza, impedimento anche del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
8. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività.

Art. 24

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza ha funzioni esecutive e svolge tutte le funzioni non attribuite dallo Statuto al Presidente e all'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e ne coordina l'attività, e da un numero di componenti non superiore a cinque.
3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea entro 10 giorni dalla entrata in carica. Dei provvedimenti di nomina e revoca viene data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva.
4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. L'Ufficio di Presidenza riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa. L'Ufficio di Presidenza dà inoltre attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea.
6. L'Ufficio di Presidenza predispone la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio Annuale e Pluriennale da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
7. In caso di urgenza l'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. L'Ufficio di Presidenza dispone i prelievi dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
8. Il Presidente affida ai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
9. Il componente dell'Ufficio di presidenza decade per effetto della cessazione della carica presso il Comune.
10. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

Art. 25

Commissioni intercomunali

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, istituisce commissioni intercomunali composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea stessa.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni intercomunali sono definite nell'atto propositivo dell'Assemblea.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
4. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Unione, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 28

Personale dell'Unione

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti aderenti distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito dalla Provincia, dalla Regione dalla Comunità Montana o da altri enti e, in caso di necessità, da personale assunto secondo le normative vigenti.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.
5. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

6. La programmazione del fabbisogno del personale, ulteriore rispetto a quello inserito stabilmente nella dotazione organica, dovrà essere preceduta da un accordo di programma con i Comuni aderenti, qualora la programmazione riguardi la messa a disposizione di personale dei Comuni.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti dalla contrattazione collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
8. I dipendenti dell'Unione possono operare anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 29

Avvalimento di unità organizzative comunali

- 1 L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, previo assenso ed accordo operativo del comune interessato.

Art. 30

Direttore dell'Unione

1. L'Unione, per la sua dimensione e complessità organizzativa può prevedere nella propria organizzazione la figura del Direttore che è organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, per una durata non eccedente quella del suo mandato, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale.
3. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 2, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
4. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore
5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di Presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 31

Il Segretario generale

1. L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente tra Segretari Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni.
2. Il Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di enti locali al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario Generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, per gravi violazioni. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso Comuni facenti parte dell'Unione.
4. L'incarico può essere rinnovato.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale lo stesso è sostituito da uno degli altri segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 32

Titolari di posizione organizzativa

1. I titolari di posizione organizzativa sono individuati tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Direttore ove nominato ovvero dal Segretario Generale, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 33

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, l'oggetto e i criteri per la determinazione del compenso.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 34

Partecipazione popolare e accesso

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.
5. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 35

Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
 - a) all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
 - b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, con regolamento, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
3. L'Assemblea dell'Unione col medesimo regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 36

Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi esercitati dall'Unione, la stessa garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.
2. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati con adeguate competenze linguistiche al fine di rendere effettivi e attuabili i diritti spettanti alla minoranza linguistica slovena e friulana.

Art. 37

Uffici decentrati

1. L'Unione può attivare presso i singoli Comuni aderenti Uffici decentrati in relazione alle funzioni e ai servizi esercitati dall'Unione direttamente o per delega dei Comuni aderenti.

TITOLO V

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38

Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. All'Unione si applicano le norme regionali in materia e, per quanto applicabili, i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al TUEL, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o agli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il collegio dei revisori, il controllo di gestione, il piano strategico, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata

sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:
 - a) risorse assegnate dalla Regione all'Unione destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate;
 - b) trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione secondo quanto indicato al comma 3;
 - c) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - d) incentivi regionali previsti dalle leggi di settore;
 - e) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) accensione di prestiti;
 - h) prestazioni per conto di terzi;
 - i) quote di compartecipazione degli utenti;
 - l) altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, ivi compresi lasciti e donazioni.
3. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

I trasferimenti di cui alle lettere a) e b) sono definiti dai singoli Comuni con deliberazione consiliare.
4. Con apposito regolamento sarà definita la disciplina non prevista dalla legge e dal presente Statuto relativa ai rapporti tra Comuni aderenti e Unione, in particolare i criteri di riparto degli oneri afferenti i servizi.

Art. 40

Collegio dei revisori

1. L'Assemblea dell'Unione nomina il Collegio dei revisori secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma 3 l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori può svolgere le proprie funzioni anche a favore dei Comuni appartenenti all'U.T.I. che chiedano di avvalersi del suo operato.

Art. 41

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Unione entro 5 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutuo, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 42

Piano strategico dell'Unione

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all' articolo 170 del decreto legislativo 267/2000.
3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Art. 43

Controllo di gestione

- 1 Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Nel regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche disciplinanti le forme e le modalità del controllo di gestione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Regolamenti

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei voti assegnati, arrotondati all'unità superiore, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'U.T.I..
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 45 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
